**Cass. Civ., III, n. 15715 del 18/07/2011 – Pres. Filadoro – Rel. De Stefano – Ric. Meneghin e a.**

**Rumore** – Danno alla salute – Fatto notorio - Esclusione

*Il danno alla salute causato dall’esposizione a rumore derivante da immissioni sonore provocate dall’attività notturna di locali pubblici non rientra nel novero della nozione di fatto notorio di cui all’art. 115, co. 2, c.p.c. e pertanto deve essere puntualmente provato in sede di giudizio di merito.*

Svolgimento del processo

1.1. Valerio Bocchini, Carolina Muzii o Muzzi, Giancarlo Muzii o Muzzi, Mauro Franceschi, Anna Maria (o Annamaria) Colella, Emilia Barda e Lucia Bignù chiesero, con ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., al Tribunale di Roma e nella spesa qualità di proprietari o possessori di villette sul lungomare Ponente di Fregene di ordinare alla s.r.l. Sogno del mare, alla s.r.l. San Marco ed al Ministero della Difesa di interrompere le intollerabili emissioni sonore derivanti dall'attività notturna di locali pubblici o stabilimenti da quelli gestiti in zona, tali da impedir loro il sonno ed il riposo proprio nei periodi di vacanza.

[omissis]

1.5. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1176/08, pubbl. il 17.3.08, rilevò la carenza di prova sulla titolarità di diritti reali in capo agli attori in primo grado, così negando la loro legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 844 cod. civ., rigettando poi, per carenza di prova del danno alla salute ed atteso il carattere meramente presuntivo dell'accertamento della loro presenza negli immobili vicini ai locali rumorosi, la loro domanda ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; e compensò le spese in dipendenza dell'effettività della sussistenza delle immissioni rumorose.

[omissis]

Motivi della decisione

2. I ricorrenti impugnano la gravata sentenza:

[omissis]

7. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente ed essere disattesi:

7.1. di per sé (tra le altre, V.: Cass. 29 aprile 2005, n. 9001; Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 20 maggio 2009, n. 11729), il ricorso al fatto notorio ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l'esercizio sia positivo, sia negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile solamente la positiva assunzione, a base della decisione, di un'inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura;

7.2. ancora, la valutazione equitativa del danno presuppone pur sempre che il danno sia ritenuto esistente in sé, cioè che sia positivamente risolta, in favore dei pretesi danneggiati, la questione dell’an debeatur*:* tanto che essa è preclusa quando appunto manchi la prova di quest'ultimo punto (per tutte, V.: Cass. 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3794; Cass. 26 novembre 2008, n. 28226);

7.3. orbene, la Corte territoriale ha escluso di poter "presumere l'esistenza di un danno alla salute sulla base di una conoscenza assai approssimativa della durata all'esposizione al rumore", precisando che "per quanto emerge dagli atti non si può in alcun modo affermare che tale esposizione sia stata continuativa e/o di lunga durata”e che già la circostanza della presenza degli appellati nelle villette era stata frutto soprattutto di una presunzione e di una parziale non contestazione, tanto da restare inidonea a fondare l' ulteriore presunzione di una protratta esposizione;

7.4. in sostanza, la *ratio decidendi* del rigetto sta nell'impossibilità di ritenere sussistente nell'an un qualunque danno alla salute attesa la carenza di qualsivoglia elemento sulla durata dell'esposizione al rumore e soprattutto della sua protrazione per un tempo apprezzabile ai fini della configurabilità stessa di un danno risarcibile: ed avverso tale statuizione i ricorrenti non formulano e comunque certo non nei quesiti, pur essendo tanto previsto a pena di inammissibilità del motivo -una specifica doglianza, limitandosi a predicare il nesso tra inquinamento acustico e danno, ma senza affrontare il profilo, invece obiettivamente dirimente, posto dalla Corte capitolina a fondamento della sua decisione;

7.5.tanto esime dal rilevare che non risulta - se non altro nei quesiti - in quale atto o in quale passaggio del pur non breve giudizio di merito gli odierni ricorrenti abbiano provato od offerto di provare la durata e le modalità della loro concreta esposizione al rumore, per un tempo idoneo a configurare una apprezzabile menomazione del loro diritto alla salute.

[omissis]